

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST-LAUREAM  
AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (ALBO A - B) PER L'ABILITAZIONE  
ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

Tra

***SOGGETTO PROMOTORE***

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (L-24) e Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51), con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, C.F. 80040520639, rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

***SOGGETTO OSPITANTE***

Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", con sede legale in Napoli NA - 80131, via S. Pansini, n. 5, P.I. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Viggiani, nato a Napoli, il 20/11/1954, **codice ATECO 861030**.

**Vista**

- La legge n. 56 del 1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo".

**Visto**

- Il D.M. n. 142 del 1998 che reca le norme di attuazione dei principi e criteri, di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 1997, sui tirocini formativi e di orientamento.

**Premesso che**

- Il D.P.R. n. 328 del 2001 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (e successive modificazioni L. 170/2003) – prevede ai sensi:
  - dell'art. 52, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea specialistica, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno (pari a 1000 ore);

- dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea triennale, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi (pari a 500 ore);
- Le linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, prevedono che:
  - la durata del tirocinio per l'accesso alla sezione **B** sia di 6 mesi continuativi (pari a **500 ore**), da svolgersi successivamente all'acquisizione del titolo di primo livello;
  - la durata del tirocinio per l'accesso alla sezione **A** sia di 12 mesi continuativi (pari a **1000 ore**), divisi in due semestri, da svolgersi successivamente all'acquisizione della laurea magistrale; i due semestri devono permettere lo svolgimento di esperienze diverse in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo);
- Come disposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (art. 3 - Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nella seduta del 25 settembre del 2015) gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:
  - presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
  - la figura di Tutor individuato dal Soggetto Ospitante deve essere uno psicologo iscritto da almeno 3 anni alla sezione **A** dell'Albo degli Psicologi, deve intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, e deve svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
- Il possesso dei requisiti degli Enti/Azienda verrà verificato periodicamente dalla Commissione Paritetica (ex art.1, comma 2, D.M. 239/92; art. 7, Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nella seduta del 25 settembre del 2015) composta da docenti strutturati presso il Soggetto Promotore e dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e/o da uno o più membri aggiuntivi designati dall'Ordine della Regione Campania, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine;
- I Progetti Formativi devono essere presentati utilizzando la modulistica predisposta dal Soggetto Proponente di concerto con l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.

**Si conviene e si stipula per quanto segue**

**Art. 1**

1. Il tirocinio professionalizzante costituisce requisito indispensabile per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi (sezioni A e B) ed è rivolto a laureati dei Corsi di Laurea L-24 e LM-51 dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;
2. Il tirocinio professionalizzante è a titolo gratuito e non costituisce rapporto di lavoro;
3. Durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor individuato dal Soggetto Ospitante al quale non possono essere assegnati più di 3 tirocinanti nello stesso semestre;
4. I professionisti individuati come Tutor dal Soggetto Ospitante devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
5. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo, contenente il programma di tirocinio, in cui sono indicate le seguenti informazioni:
  - a) dati anagrafici del tirocinante;
  - b) nominativo del tutor dell'ente promotore e del supervisore dell'ente ospitante;
  - c) sede aziendale (stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - d) obiettivi e aree relative a ciascun semestre di tirocinio;
  - e) tempi di svolgimento e di presenza nella struttura ospitante;
  - f) eventuali facilitazioni previste;
  - g) polizze assicurative a carico del soggetto promotore.

**Art. 2**

1. A cura del responsabile della struttura ospitante e/o da persona delegata dallo stesso saranno registrate le ore effettivamente svolte dal tirocinante sul libretto-diario di tirocinio rilasciato dall'Ateneo;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - c) tenere un comportamento consono alla delicatezza delle funzioni educative;
  - d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
  - e) seguire e rispettare le indicazioni presenti nel codice deontologico degli Psicologi Italiani.

### Art. 3

1. L'attività di tirocinio professionalizzante prevede:  
per il Corso di Laurea Triennale (L-24), una presenza programmata e continuativa dei laureati presso le strutture ospitanti, per 500 ore complessive, nel periodo marzo-settembre, per l'accesso all'Esame di Stato dell'albo B;
2. Per il Corso di Laurea Magistrale (LM-51), una presenza programmata in due semestri continuativi dei laureati presso le strutture ospitanti, per 1000 ore complessive nel periodo marzo-settembre, per l'accesso all'Esame di Stato dell'albo A; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo).

### Art. 4

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. Il Soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo.

### Art. 5

1. Il soggetto ospitante/supervisore, ai sensi dell'art. 4 del regolamento emanato dall'Ordine Nazionale degli Psicologi, s'impegna:
  - a) a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
  - b) verificare attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta da tirocinante aiutandone la comprensione critica e apportando i relativi suggerimenti per integrare o correggere l'esperienza medesima;
  - c) esplicitare una funzione didattica integrativa, a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano durante il monitoraggio;
  - d) a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi e l'attestato con l'indicazione del periodo e delle ore di tirocinio svolte;

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

#### Art. 6

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dalla struttura ospitante.

#### Art. 7

1. La convenzione ha la durata di anni tre decorrenti dalla data della stipula. La stessa potrà essere rinnovata solo a seguito di formale richiesta. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa, con un preavviso di almeno tre mesi da ogni scadenza annuale.

#### Art. 8

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997 e successivo decreto attuativo n. 142/98, al D.P.R. n. 328 giugno 2001, alla L. n. 170 marzo 2003, alla L. n. 56 del 18 febbraio 1989, al D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992.

Napoli, ..... 28/11/2017

**Soggetto Promotore**

il Rettore

Prof. Lucio d'Alessandro



**Soggetto Ospitante**

il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Viggiani

